



L'anno duemilaquattordici, addì **25 novembre** alle ore 15.30, a seguito di regolare convocazione trasmessa con nota prot. n. 67302 del 20 novembre 2014, il cui ordine del giorno è stato integrato con note prot. 67628 del 24 novembre 2014, prot. 67858 del 24 novembre 2014 e prot. 67902 del 25 novembre 2014, nell'Aula Organi Collegiali si é riunito il Senato Accademico per l'esame e la discussione degli argomenti iscritti al seguente ordine del giorno:

.....**o m i s s i s**

Sono presenti: il Rettore, prof. Eugenio Gaudio ed i componenti del Senato Accademico: prof. Renato Masiani, Pro-Rettore Vicario, prof. Stefano Biagioni, prof.ssa Maria Rosaria Torrisi, prof. Davide Antonio Ragozzino, prof.ssa Alessandra Zicari, prof. Giorgio Graziani, prof.ssa Rita Asquini, prof.ssa Stefania Portoghesi Tuzi, prof.ssa Beatrice Alfonzetti, prof.ssa Matilde Mastrangelo, prof. Alessandro Saggioro, prof. Giorgio Piras, prof. Emanuele Caglioti, prof.ssa Maria Grazia Betti, prof. Felice Cerreto, prof. Giorgio De Toma, prof.ssa Susanna Morano, prof. Marco Biffoni, prof. Giuseppe Santoro Passarelli (entra alle ore 16.30), prof. Augusto D'Angelo, prof.ssa Paola Panarese, i Rappresentanti del personale: Beniamino Altezza (entra alle ore 17.25), Tiziana Germani, Pietro Maioli, Roberto Ligia, Carlo D'Addio e i Rappresentanti degli studenti: Manuel Santu, Valeria Roscioli, Stefano Capodieci, Maria Gabriella Condello, Pierleone Lucatelli (entra alle ore 16.30) e Diana Armento (entra alle ore 17.16).

Assistono: il Direttore Generale, Carlo Musto D'Amore, che assume le funzioni di Segretario, i Presidi: prof. Giuseppe Ciccarone, prof. Giorgio Spangher, prof. Fabrizio Vestroni, prof. Vincenzo Nesi, prof. Roberto Nicolai, prof. Giuseppe Venanzoni, prof. Adriano Redler, i Vice Presidi: prof. Claudio Villani e prof.ssa Anna Maria Giovenale, il Direttore della Scuola di Studi Avanzati prof. Alessandro Schiesaro e la Rappresentante degli assegnisti/dottorandi, dr.ssa Valentina Mariani.

Assenti giustificati: prof.ssa Emma Baumgartner e prof. Stefano Catucci.

Il Presidente, constatata l'esistenza del numero legale, dichiara l'adunanza validamente costituita ed apre la seduta.

.....**o m i s s i s**



Senato
Accademico

Seduta del

25 NOV. 2014

REGOLAMENTI PER LA DISCIPLINA DEI "TIROCINI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO" E DEI "TIROCINI CURRICULARI"

Il Presidente sottopone all'esame del Senato Accademico la seguente relazione predisposta dal Settore Stages e tirocini dell'Area Offerta Formativa e Diritto allo Studio.

Per chiarire meglio il quadro di riferimento relativo ai tirocini di formazione e orientamento, ci sembra utile tracciare un excursus della normativa, teso ad evidenziare l'evoluzione di tale istituto nel corso del tempo. Lo scenario descritto arriva fino all'Accordo tra il Governo, le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, sul documento recante "Linee-guida in materia di tirocini" del 24 gennaio 2013, anno in cui è cominciata la profonda revisione normativa del tirocinio che ha, di fatto, portato le Regioni ad emanare le relative disposizioni regionali attuative.

Legge 24 giugno 1997, n. 196 "Norme in materia di promozione l'occupazione"

L'articolo 18 della legge (conosciuta anche come "Pacchetto Treu") istituisce i tirocini formativi e di orientamento con la finalità di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro e di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, attraverso iniziative di tirocini pratici e stages a favore di soggetti che hanno già assolto l'obbligo scolastico.

D.M. 25 marzo 1998, n. 142 "Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'articolo 18 della L. 24 giugno 1997, n. 196, sui tirocini formativi e di orientamento".

Tale decreto stabilisce il regolamento per l'attivazione dei tirocini formativi e di orientamento dettando le modalità di attivazione e una serie di indicazioni da seguire per la sua realizzazione. Sono definiti anche la durata e i destinatari. Per quanto riguarda il settore universitario, l'art. 7 del decreto alla lettera d) chiarisce che per gli studenti universitari la durata del tirocinio non potrà essere superiore a dodici mesi e tra i potenziali beneficiari include anche i giovani che hanno terminato gli studi universitari, di qualsiasi livello, nei diciotto mesi precedenti. La normativa, quindi, consentiva ai giovani laureati di effettuare un tirocinio formativo e di orientamento anche a conclusione del percorso formativo universitario.

D.M. 3 novembre 1999, n.509 "Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei."

All'art. 10, comma 1 lettera f), prevede attività formative volte ad acquisire ulteriori conoscenze linguistiche, nonché abilità informatiche e telematiche, relazionali, o comunque utili per l'inserimento nel mondo del lavoro, nonché attività formative volte ad agevolare le scelte professionali, mediante la conoscenza diretta del settore

SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA
Area Offerta Formativa e Diritto allo Studio
Settore Stages e Tirocini
B. Caltore, Settore
Viviana Agnifoli
M. G. S. G. S.

uw

5.1



Settore
Accademico

Sezione de

25 NOV. 2014

SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA
Area Offerta Formativa e Diritto allo Studio
Settore Stages e Tirocini

Il Capo Settore
Sig.ra Viviana Adfiani

uw

lavorativo cui il titolo di studio può dare accesso, tra cui, in particolare, i tirocini formativi e di orientamento di cui al decreto del Ministero del Lavoro 25 marzo 1998, n.142.

D.M. 22 ottobre 2004, n.270 "Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509".

Il Decreto ha apportato alcune modifiche all'art. 10 del D.M. n. 509/99. Per quanto riguarda le parti dedicate alle attività formative utili all'inserimento nel mondo del lavoro, ha riconfermato integralmente quanto previsto dalla lettera f), comma 1 dell'art.10 del 509/99 ed ha aggiunto una ulteriore specificazione, precisando che nell'ipotesi di cui all'articolo 3, comma 5 (relativo all'acquisizione di conoscenze professionali nei corsi di laurea), i corsi di laurea devono prevedere attività formative relative agli stages e ai tirocini formativi presso imprese, amministrazioni pubbliche, enti pubblici o privati ivi compresi quelli del terzo settore, ordini e collegi professionali, sulla base di apposite convenzioni (art. 10, comma 5 lettera e).

D.L. 13 agosto 2011, n. 138 "Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo".

Nel febbraio 2010, l'intesa tra Governo, Regioni e parti sociali evidenziava l'esigenza di definire un quadro più razionale ed efficiente dei tirocini formativi e di orientamento al fine di valorizzarne le potenzialità in termini di occupabilità e prevenire gli abusi e l'utilizzo distorto dello strumento. Nel giugno dello stesso anno, il Piano di azione per l'occupabilità dei giovani attraverso l'integrazione tra apprendimento e lavoro, documento preparato dal Ministro del lavoro e dal Ministro dell'istruzione, ha evidenziato chiaramente il rischio per i tirocini formativi e di orientamento di essere utilizzati in maniera impropria.

Per evitare abusi nell'utilizzo dei tirocini formativi e di orientamento, quindi, il DL 138/2011 ha previsto alcune modifiche alla precedente regolamentazione dei tirocini formativi e di orientamento non curricolari, ovvero sia quelli destinati ai neolaureati. Innanzitutto viene ridotta la durata massima del tirocinio da 12 mesi a 6 mesi proroghe comprese e al contempo si restringe il target dei possibili partecipanti portando a 12 mesi il periodo massimo che intercorre tra la laurea e l'inizio dello stage. L'art. 11 chiarisce che i tirocini formativi e di orientamento possono essere promossi unicamente da soggetti in possesso di specifici requisiti preventivamente determinati dalle normative regionali in funzione di idonee garanzie all'espletamento delle iniziative medesime. Inoltre, precisa che in assenza di regolamentazioni regionali trovano applicazione l'articolo 18 della Legge 24 giugno 1997 n. 196 e il relativo regolamento di attuazione.



Senato
Accademico
Seduta del

25 NOV. 2014

Circolare n. 24/2011 Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

La circolare del 12 settembre 2011 chiarisce la definizione di tirocinio curriculare come tirocinio formativo e di orientamento incluso nei piani di studio delle Università, teso ad affinare il processo di apprendimento e di formazione con la modalità dell'alternanza scuola-lavoro.

LEGGE 28 giugno 2012, n. 92 "Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita".

La riforma del lavoro approvata il 26 giugno 2012, ha previsto al comma 34 dell'articolo 1 in materia di tirocini formativi e di orientamento che entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, il Governo e le Regioni concludessero un accordo per la definizione di linee-guida condivise in materia di tirocini formativi e di orientamento, sulla base di alcuni criteri. Tra i criteri indicati quello di prevenire e contrastare un uso distorto dell'istituto attraverso la puntuale individuazione delle modalità con cui il tirocinante presta la propria attività e quello del riconoscimento di una congrua indennità, anche in forma forfettaria, con conseguente sanzione amministrativa in caso di inadempimento. È inoltre previsto che non debbano derivarne nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Sentenza Corte Costituzionale n. 287/2012

Il 19 dicembre 2012 la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 287, ha dichiarato illegittimo l'articolo 11 della 138/2011, in quanto viola l'articolo 117 della Costituzione che stabilisce le competenze di Stato e Regioni in materia di legislazione. La legge statale, infatti, ha invaso un territorio di competenza normativa regionale: quello dell'istruzione e formazione professionale.

Accordo tra il Governo, le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, sul documento recante "Linee-guida in materia di tirocini" - 24 gennaio 2013

La Conferenza permanente per i rapporti fra Governo, Regioni e Province autonome ha approvato le "Linee guida in materia di tirocini" con l'intento di stabilire degli standard minimi uniformi in tutta Italia ed evitare abusi o un utilizzo distorto dello strumento. Le linee guida contengono delle prescrizioni che le singole Regioni e Province autonome si sono impegnate a recepire nelle proprie normative entro 6 mesi dalla data dell'accordo.

In considerazione del contesto normativo appena illustrato, si è ritenuto opportuno disciplinare le attività di tirocinio promosse dall'Ateneo con due distinti Regolamenti. A tal fine, il Settore Stage e tirocini dell'Area Offerta Formativa e Diritto allo Studio ha predisposto il Regolamento per la disciplina delle attività dei Tirocini Formativi e di Orientamento e il Regolamento per lo svolgimento dei Tirocini Curricolari.

Consiglio di Università
Area di Offerta Formativa e Diritto allo Studio
Settore Stage e Tirocini
Dott. Giovanni Agliardi
P. Casaroli

uw



Senato
Accademico

Seduta del

25 NOV. 2014

SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA

Area Offerta Formativa e Diritto allo Studio
Piano Stages e Tirocini
Il Vicedirettore
Prof. Viviana Adriani

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

- o Il tirocinio Formativo e di Orientamento (extracurriculare) consiste in un'esperienza di orientamento al lavoro finalizzata ad agevolare le scelte professionali e l'occupabilità dei giovani nel percorso di transizione tra il sistema dell'istruzione universitaria ed il mondo del lavoro mediante una formazione a diretto contatto con quest'ultimo. I destinatari devono essere soggetti in possesso di un titolo di studio conseguito da non più di dodici mesi. Ai tirocini formativi e di orientamento si applica la normativa in vigore nella Regione dove ha sede l'Ente/Azienda presso cui si svolge il tirocinio ed in caso di Enti/Aziende multilocalizzate si può tenere conto delle esigenze delle stesse e della sede di svolgimento del tirocinio. E' prevista la corresponsione ai tirocinanti di una indennità di partecipazione a carico dell'Ente/Azienda ospitante, il cui importo e le relative modalità di calcolo sono anch'esse definite dalla normativa vigente nella Regione di svolgimento del tirocinio. I tirocini formativi e di orientamento sono soggetti alla comunicazione obbligatoria da parte del soggetto ospitante prevista dall'art. 9-bis, comma 2 del D.L. n. 510/96, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 608/96 e ss.mm.
- o Il tirocinio curriculare è una attività formativa svolta in conformità a quanto previsto dall'ordinamento didattico del corso di studi a cui lo studente è iscritto. E' svolto durante il percorso di studi prima del conseguimento del titolo, è utile al processo di apprendimento e di formazione e non è direttamente finalizzato all'inserimento lavorativo. Il tirocinio curriculare comporta l'acquisizione dei Crediti Formativi Universitari (CFU) previsti dal piano di studi. Si configurano come curricolari anche i tirocini svolti, prevalentemente in una struttura esterna, strumentali o collegati al sostenimento della prova finale. Il tirocinio curriculare non è soggetto alle comunicazioni obbligatorie previste dall'art. 9-bis, comma 2 del D.L. n. 510/96, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 608/96 e ss.mm.

Il Presidente sottopone all'approvazione del Senato Accademico gli allegati Regolamenti redatti dal Settore Stages e tirocini dell'Area Offerta Formativa e Diritto allo Studio

Il Presidente invita a deliberare.

Allegati parte integrante :

- 1) Regolamento per la disciplina delle attività dei Tirocini formativi e di orientamento;
- 2) Regolamento per lo svolgimento dei tirocini curricolari.



25 NOV. 2014

DELIBERAZIONE N. 472/14

IL SENATO ACCADEMICO

LETTA la relazione istruttoria;

TENUTO CONTO delle osservazioni formulate nel corso del dibattito;

Con voto unanime

DELIBERA

- di approvare il Regolamento per la disciplina delle attività dei "Tirocini formativi e di orientamento" con le seguenti modifiche:
 - all'art. 2, la voce "Tutor del Soggetto Ospitante" è così novellata:
" Tutor del Soggetto Ospitante: il responsabile dell'attuazione del progetto formativo individuale e dell'inserimento e affiancamento del tirocinante sul luogo di lavoro per tutta la durata del tirocinio. Il tutor del soggetto ospitante deve possedere esperienze e competenze professionali adeguate a garantire il raggiungimento degli obiettivi del tirocinio. Ogni tutor del soggetto ospitante può accompagnare contemporaneamente fino ad un massimo di tre tirocinanti."
 - all'art. 7, secondo rigo, sostituire la parola "Jobsoul" con la parola "dedicata";
 - all'art. 10, al secondo rigo eliminare la parola "eventuali", al terzo rigo eliminare le parole "qualora utili alla Sapienza" e alla fine dell'articolo aggiungere la seguente frase: "L'Area Offerta Formativa provvederà, con cadenza annuale a presentare al Senato Accademico il relativo Report di monitoraggio.";
- di approvare il Regolamento per lo svolgimento dei "Tirocini curricolari" con le seguenti modifiche:
 - all'art. 7, secondo rigo, sostituire la parola "Jobsoul" con la parola "dedicata";
 - all'art. 10, al secondo rigo eliminare la parola "eventuali", al terzo rigo eliminare le parole "qualora utili alla Sapienza" e alla fine dell'articolo aggiungere la seguente frase: "L'Area Offerta Formativa provvederà, con cadenza annuale a presentare al Senato Accademico il relativo Report di monitoraggio.";
 - all'art. 12, terzultimo rigo, sostituire la parola "Jobsoul" con la parola "dedicata".

S.L



SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

Senato
Accademico

Sec. da dir.

25 NOV. 2014

I Regolamenti entreranno in vigore a decorrere dalla data di emanazione del relativo decreto rettorale.

Letto e approvato seduta stante per la sola parte dispositiva.

IL SEGRETARIO
Carlo Musto D'Amore

IL PRESIDENTE
Eugenio Gaudio



Regolamento per la disciplina delle attività dei Tirocini formativi e di orientamento.

Art. 1 – Finalità e ambito di applicazione

La Sapienza Università di Roma, nel rispetto dei principi e degli indirizzi stabiliti dalla legislazione nazionale ed in particolare dalle previsioni della L. 24 giugno 1997, n. 196 “Norme in materia di promozione dell'occupazione” e dal D.M. 142/98 “Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'articolo 18 della L. 24 giugno 1997, n. 196” e dalle “Linee guida in materia di tirocini” adottate dalla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, in data 24 gennaio 2013, promuove e sostiene le attività di tirocinio formativo e di orientamento (c.d. extracurricolare) a favore di persone in possesso di un titolo di studio, conseguito da non più di 12 mesi presso questo Ateneo.

Ai tirocini formativi e di orientamento si applica la normativa in vigore nella Regione in cui si svolge il tirocinio e ad essa si rimanda per quanto non previsto dal presente regolamento.

Il tirocinio non configura un rapporto di lavoro.

Non sono disciplinati dal presente regolamento i tirocini professionalizzanti, teorico-pratici e clinici, comunque denominati ed eventuali altre tipologie di tirocinio diversamente regolamentate da legge.

Art. 2 – Definizioni

Il tirocinio formativo e di orientamento consiste in un'esperienza di orientamento al lavoro finalizzata ad agevolare le scelte professionali e l'occupabilità dei giovani nella transizione università lavoro.

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- **Tirocinio formativo e di orientamento:** il tirocinio finalizzato ad agevolare le scelte professionali e l'occupabilità mediante una formazione a diretto contatto con il mondo del lavoro. E' destinato a soggetti che hanno conseguito un titolo di studio presso Sapienza da non più di 12 mesi. I tirocini formativi e di orientamento sono soggetti alla comunicazione obbligatoria da parte del soggetto ospitante prevista dall'art. 9-bis, comma 2 del D.L. n. 510/96, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 608/96 e ss.mm.;
- **Neolaureati:** coloro che hanno conseguito un titolo di studio presso Sapienza da non più di 12 mesi;
- **Tirocinanti:** neolaureati a favore dei quali viene attivato il tirocinio.



- **Soggetto Promotore:** l'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" (d'ora in poi denominata "Sapienza");
- **Tutor del Soggetto Promotore:** il docente che assume la funzione di responsabile didattico-organizzativo delle attività del tirocinante e che monitora l'andamento del tirocinio;
- **Soggetto Ospitante:** Azienda/Ente, sia pubblico che privato, presso il quale si svolge il tirocinio. Il soggetto ospitante può essere localizzato sul territorio nazionale o estero;
- **Tutor del Soggetto Ospitante:** il referente che assume la funzione di responsabile dell'inserimento del tirocinante presso l'azienda o l'ente e garantisce l'attuazione del piano formativo.

Art. 3 – Stipula e gestione delle Convenzioni Quadro

I tirocini formativi e di orientamento sono svolti sulla base di apposite Convenzioni Quadro tra l'Università e i soggetti ospitanti e saranno rivolte a tutti i corsi di studio della Sapienza. Lo schema di Convenzione, predisposto a cura dell'Area competente, sarà redatto nel rispetto della normativa vigente nella Regione in cui si svolge il tirocinio.

Art. 4 – Progetti Formativi

Le Facoltà, i Dipartimenti e/o Corsi di studio nell'ambito della loro autonomia, possono promuovere ed attivare tirocini formativi e di orientamento attraverso specifici progetti formativi fermo restando l'obbligo della stipula di una Convenzione Quadro. Lo schema di Progetto Formativo, predisposto a cura dell'Area competente, sarà redatto nel rispetto della normativa vigente nella Regione in cui si svolge il tirocinio.

Art. 5 – Durata dei tirocini

La durata del tirocinio formativo e di orientamento non può superare i sei mesi, ovvero i ventiquattro mesi in caso di soggetti disabili, comprese le eventuali proroghe.

Il tirocinante ha diritto ad una sospensione del tirocinio, secondo le disposizioni previste dalla normativa vigente nella Regione in cui si svolge il tirocinio.

Art. 6 - Soggetti coinvolti nell'attivazione del Tirocinio

Le Convenzioni Quadro sono stipulate a cura della competente Area e sottoscritte dal Rettore o suo Delegato. I Progetti Formativi sono di competenza delle singole Facoltà o dei Dipartimenti, secondo l'organizzazione adottata da tali strutture.



Art. 7 – Procedure di attivazione tirocini

I tirocini devono essere attivati attraverso l'utilizzo del Gestionale Tirocini sulla piattaforma Jobsoul, ai sensi della delibera del Senato Accademico del 22.10.2009.

Art. 8 – Limiti numerici

Ogni azienda o ente può ospitare contemporaneamente un numero di tirocinanti correlato al numero di lavoratori presenti in organico:

- a) fino a 5 lavoratori: un tirocinante;
- b) da 6 a 20 lavoratori: due tirocinanti;
- c) oltre i 20 lavoratori: un numero di tirocinanti pari al dieci per cento dei lavoratori.

Concorrono al computo i lavoratori subordinati ed i soci dipendenti delle società cooperative. Tali limiti si applicano ai tirocini formativi e di orientamento svolti nella Regione Lazio in base alla D.G.R. 199/2013.

Qualora il tirocinio formativo e di orientamento si svolga presso un Soggetto Ospitante con sede fuori del Lazio, si applicheranno le disposizioni vigenti nella Regione di riferimento.

Art. 9 – Pubblicazione Offerte di Tirocinio

Il sistema informatico di gestione dei tirocini abiliterà gli enti/aziende, che stipulano una convenzione con l'Università, a pubblicare le proprie offerte di tirocinio.

Art. 10 – Monitoraggio e Valutazione

Ai fini del controllo e valutazione delle esperienze di tirocinio, il tutor del Soggetto Ospitante ed il tirocinante sono tenuti a compilare eventuali questionari e fornire adeguate informazioni qualora utili alla Sapienza per le attività di monitoraggio nel rispetto della normativa vigente.

Art. 11 - Attestazione delle competenze

Al termine del tirocinio l'Università rilascia al tirocinante un'attestazione dei risultati dell'attività svolta, sottoscritta dal tutor universitario, specificando le competenze eventualmente acquisite, con riferimento a quelle indicate nel progetto formativo. L'esperienza di tirocinio e le eventuali competenze acquisite devono essere registrate sul libretto formativo del cittadino, ai sensi dell'art. 2, co.1, lett. i) del D.lgs n.276 del 2003. Ai fini della registrazione dell'esperienza di tirocinio sul libretto formativo del cittadino, il tirocinante deve avere partecipato almeno al 70% della durata prevista dal progetto formativo. Nelle more dell'attuazione del libretto formativo del



cittadino ai sensi dell'art. 2, co.1, lett. i) del Dlgs n.276 del 2003, la registrazione viene effettuata da parte dei servizi competenti sulla scheda anagrafico-professionale prevista dal decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione del 30 ottobre 2007, ed è aggiornata sulla base delle competenze acquisite e delle attività svolte con riferimento a quelle indicate nel progetto formativo.

Art. 12 – Indennità di partecipazione

I tirocini formativi e di orientamento prevedono la corresponsione di una indennità di partecipazione a favore del tirocinante, il cui importo e relative modalità di calcolo sono definiti dalla normativa vigente della Regione di svolgimento del tirocinio.

L'indennità di partecipazione è a carico del Soggetto Ospitante.

Qualora il tirocinio sia attivato nell'ambito di accordi o in applicazione di particolari progetti finanziati, l'indennità potrà essere erogata anche dalla Sapienza ovvero da soggetti terzi diversi dal Soggetto Ospitante, per l'intero importo dovuto o in compartecipazione.

Art. 13 – Tirocini attivati con Soggetto Ospitante Sapienza

La Sapienza può configurarsi come Soggetto Ospitante di tirocini nei seguenti casi:

- Tirocinio formativo e di orientamento a favore di neolaureati della Sapienza;
- Tirocinio formativo e di orientamento a favore di neolaureati di altri Atenei;
- Tirocinio curriculare a favore di studenti di altri Atenei.

Le procedure e le modalità di attivazione di tirocini da svolgersi presso la Sapienza sono definite dalla competente Area tramite pubblicazione di "Linee guida".

Art. 14 – Tirocini attivati al di fuori del territorio nazionale

La Sapienza promuove l'attivazione di tirocini formativi e di orientamento presso aziende ed enti, sia pubblici che privati, localizzati al di fuori del territorio nazionale. A questa tipologia di tirocinio si applicano le disposizioni previste dall'art. 18 della Legge 196/97 e successive modificazioni.

Gli schemi di Convenzione Quadro e di Progetto Formativo, sono redatti in lingua inglese e/o francese.

Non sono disciplinati dal presente regolamento i tirocini transnazionali realizzati nell'ambito di specifici programmi comunitari o sovranazionali.



Art. 15 – Obblighi in capo ai Soggetti

I Soggetti Ospitanti ed i tirocinanti sono tenuti al rispetto degli obblighi previsti dalle normative vigenti.

La Sapienza, in qualità di Soggetto Promotore, assicura il tirocinante contro gli infortuni sul lavoro e per la responsabilità civile verso terzi e rispetta gli obblighi previsti dalle normative vigenti.

A tal fine le Facoltà e/o Dipartimenti sono obbligati a comunicare all'ufficio competente dell'ateneo i dati relativi ai tirocini stipulati per l'attivazione delle relative coperture antinfortunistiche e assicurative previste dalla legge.

Art. 16 – Comunicazioni Obbligatorie

Le Facoltà e/o i Dipartimenti sono tenuti a trasmettere alla Regione, strutture provinciali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali competenti per il territorio in materia di ispezione nonché alle rappresentanze sindacali, i dati relativi a ciascun progetto formativo.

Tali comunicazioni obbligatorie saranno conferite nel rispetto delle normative regionali di riferimento.

Art. 17 – Decorrenza del regolamento

Il presente regolamento entra in vigore a partire dalla data di emanazione del relativo decreto rettorale.



Regolamento per lo svolgimento dei tirocini curriculari.

Art. 1 – Finalità

La Sapienza Università di Roma, nel rispetto dei principi stabiliti dal Decreto Ministeriale n.270 del 22 ottobre 2004 e degli indirizzi stabiliti dalla legislazione nazionale ed in particolare dalle previsioni della L. 24 giugno 1997, n. 196 "Norme in materia di promozione dell'occupazione" e dal D.M. 142/98 "Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'articolo 18 della L. 24 giugno 1997, n. 196" promuove e sostiene le attività di tirocinio curriculare a favore degli studenti iscritti ai corsi di laurea, scuole di specializzazione non mediche, master, dottorato di ricerca.

Tali attività sono regolamentate in conformità a quanto stabilito dalla normativa vigente:

- ai tirocini curriculari si applicano le disposizioni del presente Regolamento e per quanto non espressamente regolamentato si rimanda alle disposizioni previste dall'art. 18 della Legge 196/97 e successive modificazioni.

Il tirocinio non configura un rapporto di lavoro.

Non sono disciplinati dal presente regolamento i tirocini professionalizzanti, teorico-pratici e clinici, comunque denominati ed eventuali altre tipologie di tirocinio diversamente regolamentate da legge.

Art. 2 – Definizioni

Il tirocinio curriculare è rivolto agli studenti di tutti i corsi di studio della Sapienza, completa il percorso di studio per il conseguimento del titolo con attività pratiche svolte in strutture anche esterne all'Ateneo, presso un'azienda o un ente privato o pubblico ed ha lo scopo di "realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi e di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro" (*art. 18 della Legge 196/97 e successivo D.M. n. 142/98*).

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- **Tirocinio curriculare:** attività formativa svolta in conformità a quanto previsto dall'ordinamento didattico del corso di studi a cui lo studente è iscritto. Il tirocinio è svolto durante il percorso di studi prima del conseguimento del titolo, è utile al processo di apprendimento e di formazione e non è direttamente finalizzato all'inserimento lavorativo. Il tirocinio curriculare comporta l'acquisizione dei Crediti Formativi Universitari (CFU) previsti dal piano di studi. Si configurano come curriculari



anche i tirocini svolti, prevalentemente in una struttura esterna, strumentali o collegati al sostenimento della prova finale. Il tirocinio curriculare non è soggetto alle comunicazioni obbligatorie previste dall'art. 9-bis, comma 2 del D.L. n. 510/96, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 608/96 e ss.mm..

- **Tirocinanti:** studenti iscritti a corsi di laurea di I o II livello, scuole di specializzazione non mediche, master e dottorato entro il conseguimento del relativo titolo di studio;
- **Soggetto Promotore:** l'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" (d'ora in poi denominata "Sapienza");
- **Tutor Universitario:** il docente che assume la funzione di responsabile didattico – organizzativo delle attività del tirocinante e che monitora l'andamento del tirocinio.
- **Soggetto Ospitante:** Azienda/Ente, sia pubblico che privato, presso il quale si svolge il tirocinio. Il soggetto ospitante può essere localizzato sul territorio nazionale o estero.
- **Tutor Aziendale:** il soggetto che assume la funzione di responsabile dell'inserimento del tirocinante all'interno dell'Azienda/Ente.

Art. 3 – Stipula e gestione delle Convenzioni Quadro

I tirocini curriculari sono svolti sulla base di apposite Convenzioni Quadro tra l'Università e i soggetti ospitanti e saranno rivolti a tutti i corsi di studio della Sapienza. A tale scopo dovrà essere utilizzato lo schema di Convenzione Quadro (Allegato 1) predisposto a cura dell'Area competente, nel rispetto di quanto previsto dal presente regolamento.

Art. 4 – Progetti Formativi

Le singole Facoltà e/o i Dipartimenti, nell'ambito della loro autonomia, possono promuovere ed attivare tirocini curriculari attraverso specifici progetti formativi fermo restando l'obbligo della stipula di una Convenzione Quadro.

Lo schema di Progetto Formativo (Allegato 2) da utilizzare è predisposto a cura dell'Area competente, nel rispetto di quanto previsto dal presente regolamento.

Art. 5 – Durata dei tirocini

La durata del tirocinio curriculare non può superare i dodici mesi, ovvero i ventiquattro mesi in caso di soggetti disabili, comprese le eventuali proroghe.



Il tirocinante ha diritto ad una sospensione del tirocinio, secondo le disposizioni previste dalla normativa vigente.

Art. 6 - Soggetti coinvolti nell'attivazione del Tirocinio

Le Convenzioni Quadro sono stipulate a cura della competente Area e sottoscritte dal Rettore o suo Delegato. I Progetti Formativi sono di competenza di Facoltà o Dipartimenti o corsi di studio, secondo l'organizzazione adottata da tali strutture.

Art. 7 – Procedure di attivazione tirocini

I tirocini devono essere attivati attraverso l'utilizzo del Gestionale Tirocini sulla piattaforma Jobsoul, ai sensi della delibera del Senato Accademico del 22.10.2009.

Art. 8 – Limiti numerici

Ogni azienda o ente può ospitare contemporaneamente un numero di tirocinanti correlato al numero di lavoratori presenti in organico:

- a) aziende con non più di cinque dipendenti a tempo indeterminato, un tirocinante;
- b) con un numero di dipendenti a tempo indeterminato compreso tra sei e diciannove, non più di due tirocinanti contemporaneamente;
- c) con più di venti dipendenti a tempo indeterminato, tirocinanti in misura non superiore al dieci per cento dei suddetti dipendenti contemporaneamente.

Concorrono al computo i lavoratori subordinati ed i soci dipendenti delle società cooperative.

Qualora il tirocinio curriculare si svolga in una sede del Soggetto Ospitante situata al di fuori del Lazio, si applicheranno, se presenti, le disposizioni vigenti nella Regione di riferimento e in assenza di queste ultime si applicherà quanto previsto nel presente Regolamento.

Art. 9 – Pubblicazione Offerte di Tirocinio

Il sistema informatico di gestione dei tirocini abiliterà gli enti/aziende che stipulano una convenzione con l'Università, a pubblicare le proprie offerte di tirocinio.

Art. 10 – Monitoraggio, Valutazione

Ai fini del controllo e valutazione delle esperienze di tirocinio, il tutor del Soggetto Ospitante ed il tirocinante sono tenuti a compilare eventuali questionari e fornire adeguate informazioni qualora utili alla Sapienza per le attività di monitoraggio nel rispetto della normativa vigente.



Art. 11 – Attribuzione di CFU

Le Facoltà, i Dipartimenti e/o i Corsi di Studio sono tenuti a raccogliere i dati necessari all'attribuzione di CFU per i tirocini curriculari, sulla base dell'organizzazione prevista in tali strutture.

All'atto dell'aggiornamento della procedura del Gestionale Tirocini sarà implementata una nuova funzionalità che consentirà il conferimento dei dati al gestionale per le carriere degli studenti.

Art. 12 – Tirocini curriculari attivati con Soggetto Ospitante la Sapienza (c.d. Tirocini interni curriculari)

Gli studenti iscritti ai corsi di studio della Sapienza possono svolgere tirocini curriculari presso le strutture dell'ateneo stesso. L'attivazione e la gestione di tirocini curriculari è di competenza della Facoltà o del Dipartimento di provenienza del tirocinante.

La Facoltà o il Dipartimento di provenienza si configurano come Soggetto Promotore e ad essi spetta la completa gestione amministrativa del tirocinio (pubblicazione delle offerte, gestione delle richieste e dei progetti formativi).

Il Soggetto Ospitante, deve predisporre una "lettera di intenti" controfirmata dagli uffici dell'Area competente e procedere alla definizione del progetto formativo in accordo con il Soggetto Promotore attraverso il Gestionale Tirocini sulla piattaforma Jobsoul.

Le procedure e le modalità di attivazione di tirocini presso la Sapienza sono definite dalla competente Area, attraverso la pubblicazione di "Linee guida".

Art. 13 – Tirocini curriculari attivati al di fuori del territorio nazionale

La Sapienza promuove l'attivazione di tirocini curriculari presso aziende ed enti, sia pubblici che privati, localizzati al di fuori del territorio nazionale.

Ai tirocini curriculari attivati al di fuori del territorio nazionale si applicano le disposizioni previste dal presente regolamento nel rispetto di quanto previsto dall'art. 18 della Legge 196/97 e successive modificazioni.

Gli schemi di Convenzione Quadro e di Progetto Formativo sono redatti in lingua inglese e/o francese.

Non sono disciplinati dal presente regolamento i tirocini transnazionali realizzati nell'ambito di specifici programmi comunitari o sovranazionali.

Art. 14 – Obblighi per i Soggetti

I Soggetti Ospitanti ed i tirocinanti sono tenuti al rispetto degli obblighi previsti dal presente regolamento e dalle normative vigenti.



La Sapienza, in qualità di Soggetto Promotore, assicura il tirocinante contro gli infortuni sul lavoro e per la responsabilità civile verso terzi e rispetta gli obblighi previsti dalle normative vigenti.

A tal fine le Facoltà e/o Dipartimenti sono obbligati a comunicare all'ufficio competente dell'Ateneo i dati relativi ai tirocini stipulati per l'attivazione delle relative coperture antinfortunistiche e assicurative previste dalla legge.

Art. 15 – Decorrenza del regolamento

Il presente Regolamento entra in vigore a partire dalla data di emanazione del relativo decreto rettorale.



**CONVENZIONE QUADRO PER TIROCINI CURRICULARI (Allegato 1)
TRA**

L' UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA" - con sede in P.LE ALDO MORO n. 5, 00185 ROMA (c.f. 80209930587), d'ora in poi denominata "Università", rappresentata dal Rettore pro tempore, Prof. Eugenio Gaudio

e

l'Azienda/Ente, con sede legale in, COMUNE (PROV.....) (c.f. P.Iva), d'ora in poi denominato soggetto ospitante" rappresentata dal Rappresentante Legale, nato a il, in qualità di Rappresentante Legale ivi domiciliato per la carica.

premessso che

- La Sapienza nel rispetto dei principi stabiliti dal Decreto Ministeriale n.270 del 22 ottobre 2004 e degli indirizzi stabiliti dalla legislazione nazionale ed in particolare dalle previsioni della L. 24 giugno 1997, n. 196 "Norme in materia di promozione dell'occupazione" e dal D.M. 142/98 "Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'articolo 18 della L. 24 giugno 1997, n. 196" promuove e sostiene le attività di tirocinio curriculare a favore degli studenti iscritti ai corsi di laurea, scuole di specializzazione non mediche, master, dottorato di ricerca e che la normativa richiamata prevede che i tirocini siano svolti sulla base di convenzioni stipulate tra i soggetti promotori e i datori di lavoro pubblici e privati;
- il Regolamento per lo svolgimento dei tirocini curricolari (d'ora in poi Regolamento) disciplina i tirocini da svolgersi per gli studenti di tutti i corsi di studio dell'università La Sapienza;
- i due soggetti sopra indicati intendono instaurare un rapporto di continuativa e reciproca collaborazione, al fine di porre in essere e realizzare iniziative congiunte;

si conviene quanto segue:

Art. 1

La presente convenzione quadro regola i rapporti tra "l'Università" e il "soggetto ospitante" concernenti l'attivazione di tirocini curricolari, a favore di studenti frequentanti corsi di laurea, laurea specialistica, ed equivalenti equiparati dei precedenti ordinamenti, dottorato di ricerca, scuole di specializzazione non mediche, master.



Il “soggetto ospitante” si impegna ad accogliere presso le proprie strutture studenti per lo svolgimento di tirocini curriculari, ai sensi del Regolamento.

Art. 2

Il tirocinio curriculare è l’attività formativa svolta in conformità a quanto previsto dall’ordinamento didattico del corso di studi a cui lo studente è iscritto. Il tirocinio è svolto durante il percorso di studi prima del conseguimento del titolo, è utile al processo di apprendimento e di formazione e non è direttamente finalizzato all’inserimento lavorativo.

I programmi di tirocinio curriculare concordati da entrambe le parti hanno come oggetto l’acquisizione nella pratica della conoscenza di realtà economiche e produttive al fine di integrare il percorso accademico dello studente.

Art. 3

Il tirocinio non configura un rapporto di lavoro. L’attività di formazione del tirocinante durante il periodo di permanenza presso il “soggetto ospitante” è seguita e controllata da un *tutor* aziendale, cui il tirocinante si rivolgerà per ogni necessità e al quale risponderà senza vincoli gerarchici per la parte organizzativa e formativa dello stage, nonché da un *tutor* dell’Università, coadiuvato per gli aspetti organizzativi dagli uffici competenti della Facoltà/Dipartimento.

Per ciascun tirocinante, inserito nel “soggetto ospitante” in base alla presente convenzione, verrà predisposto un Progetto Formativo, contenente:

- ✓ il nominativo del tirocinante;
- ✓ i nominativi del *tutor* e del responsabile del “soggetto ospitante”;
- ✓ il nominativo del *tutor* dell’Università;
- ✓ Obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio con l’indicazione dei tempi di presenza nel “soggetto ospitante”;
- ✓ le strutture del “soggetto ospitante” (sedi, reparti e uffici) presso cui si svolge il tirocinio;
- ✓ gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la responsabilità civile.
- ✓ La durata del tirocinio curriculare non può superare i dodici mesi, ovvero i ventiquattro mesi in caso di soggetti disabili, comprese le eventuali proroghe.
- ✓ Il tirocinante ha diritto ad una sospensione del tirocinio, secondo le disposizioni previste dalla normativa vigente.

Art. 4

Ogni azienda o ente può ospitare contemporaneamente un numero di tirocinanti correlato al numero di lavoratori presenti in organico:



- a) aziende con non più di cinque dipendenti a tempo indeterminato, un tirocinante;
- b) con un numero di dipendenti a tempo indeterminato compreso tra sei e diciannove, non più di due tirocinanti contemporaneamente;
- c) con più di venti dipendenti a tempo indeterminato, tirocinanti in misura non superiore al dieci per cento dei suddetti dipendenti contemporaneamente.

Concorrono al computo i lavoratori subordinati ed i soci dipendenti delle società cooperative.

Qualora il tirocinio curriculare si svolga in una sede del Soggetto Ospitante situata al di fuori del Lazio, si applicheranno, se presenti, le disposizioni vigenti nella Regione di riferimento e in assenza di queste ultime si applicherà quanto previsto nel Regolamento per lo svolgimento dei tirocini curricolari.

Art. 5

Il "soggetto ospitante" si impegna a garantire ai tirocinanti le condizioni di sicurezza e di igiene nel rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza.

Art. 6

Durante lo svolgimento dei tirocini curricolari i tirocinanti sono tenuti a:

- svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- mantenere, nel rispetto del decreto legislativo 30.06.2003 n. 196, la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.

Art. 7

L'Università assicura i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il "soggetto ospitante" si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore) ed all'Università.

Art. 8

La stipula della presente convenzione non autorizza i "soggetti ospitanti" a pubblicizzare il partenariato ai fini dello svolgimento di attività istituzionali proprie delle università (master, corsi di laurea, etc).

L'Università si riserva la possibilità di stipulare o di recedere dalle convenzioni di tirocinio con gli enti ospitanti sulla base di proprie valutazioni sulle opportunità



didattiche e formative offerte dalle imprese o relative alle caratteristiche e ai comportamenti dell'azienda.

Art. 9

Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate e per quanto di ragione espressamente acconsentire, che i dati personali comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della presente convenzione, vengano trattati esclusivamente per la finalità della convenzione mediante consultazione, elaborazione manuale e /o automatizzata.

Inoltre, per i fini statistici, i suddetti dati, trattati esclusivamente in forma anonima, potranno essere comunicati a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il proseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali della parte contrattuale a cui si riferiscono.

Titolari dei dati personali per quanto concerne il presente articolo, sono rispettivamente il "soggetto ospitante" e l'Università.

Le parti dichiarano infine di essere informate sulle disposizioni dettate dal D.lgs. 196/2003 sul trattamento dei dati personali.

Art. 10

La presente Convenzione ha la durata di 3 anni dalla data della firma e potrà essere rinnovata espressamente.

Art. 11

Il presente atto verrà redatto in duplice copia originale, di cui una andrà al "soggetto ospitante" e una all'Università.

Roma, lì

Per l'Università

Timbro e firma per l'Azienda/Ente



FACOLTA' di

(Allegato 2)

Progetto Formativo

(Convenzione stipulata in data __/__/__ n.____)

TIROCINANTE

Nome e Cognome _____

Nato a _____ Prov. __ il __/__/__

residente in _____ Comune _____ Prov. _____

C.F. _____

Telefono _____ E-mail _____

Matricola _____

Titolo _____ Denominazione Cds _____

Status CdS _____

Soggetto con disabilità SI NO

SOGGETTO PROMOTORE

“Sapienza Università di Roma” con sede legale in Piazzale Aldo Moro n. 5 Roma (RM) CF. 80209930587 rappresentato da Prof. Eugenio Gaudio nato il 15/09/1956 a Cosenza, in qualità di Rettore Pro-tempore ivi domiciliato per la carica.

SOGGETTO OSPITANTE

Denominazione _____

Sede/i del tirocinio _____



TUTOR

Tutor universitario

Cognome e nome _____ Telefono _____ Mail _____

Tutor del soggetto ospitante

Cognome e nome _____ Telefono _____ Mail _____

CARATTERISTICHE DEL TIROCINIO

Tipologia del tirocinio _____

Periodo del tirocinio dal: _____ al _____

Eventuali periodi di sospensione _____

Giorni e orari di accesso ai locali _____

Obiettivi formativi e modalità di svolgimento del Tirocinio:

Facilitazioni previste:

Indennità mensile:

Eventuali note, osservazioni e integrazioni:

POLIZZE ASSICURATIVE:

Infortuni Inail - gestione per conto dello Stato; Polizza Infortuni n. 002106.31.300045, compagnia "Società Cattolica", Polizza RCT/RCO n.0472.510706837, compagnia "Società Fondiaria Sai".

Le coperture assicurative sono garantite per tutta la durata del tirocinio.

DIRITTI E DOVERI DEL TIROCINANTE:

Durante lo svolgimento del tirocinio il tirocinante è tenuto a:



- svolgere le attività previste dal progetto formativo, osservando gli orari e le regole di comportamento concordati nel progetto stesso e rispettando l'ambiente di lavoro;
- seguire le indicazioni dei tutori e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo od altre evenienze;
- rispettare le norme in materia di igiene, salute e sicurezza nei posti di lavoro;
- rispettare gli obblighi di riservatezza circa processi produttivi, prodotti od altre notizie relative all'azienda di cui venga a conoscenza, sia durante che dopo lo svolgimento del tirocinio, ove questo si svolga presso i soggetti privati;
- rispettare il segreto d'ufficio nei casi e nei modi previsti dalle norme dei singoli ordinamenti e non utilizzare a fini privati le informazioni di cui disponga per ragioni d'ufficio, ove il tirocinio si svolga presso soggetti pubblici;
- partecipare agli incontri concordati con il tutor responsabile delle attività didattico-organizzative per monitorare l'attuazione del progetto formativo.

FIRME PER ATTIVAZIONE DI TIROCINI CURRICULARI

In caso di attivazione di un tirocinio curriculare a favore di uno studente di corso universitario, per il quale sia previsto nel piano di studi, è necessario apporre le seguenti firme.

Firma del Tirocinante

Firma e timbro per il "Soggetto ospitante"

Firma e timbro per l'Università/Facoltà"